

ACCORDO QUADRO  
PER IL TRASFERIMENTO COLLETTIVO DELLE POSIZIONI  
DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA  
E DELLE SEZIONI A PRESTAZIONE DEFINITA DELL'EX GRUPPO UBI

In Milano, 3 agosto 2021

tra

– Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo, di seguito ISP)

e

– le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premessso che

- nell'ambito del percorso dell'integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accordo 14 aprile 2021, le Parti hanno condiviso la volontà di avvalersi:
  - del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) per continuare ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico di previdenza complementare a contribuzione definita al personale ex UBI;
  - del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo ISP (di seguito Fondo a Prestazione ISP) per continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi statuti/regolamenti, procedendo con decorrenza dal 1° marzo 2022 al trasferimento delle posizioni degli iscritti o a formulare l'offerta di capitalizzazione della posizione individuale secondo le regole individuate dalle Fonti Istitutive;
- in particolare, le Parti si sono impegnate a far sì che le Fonti Istitutive individuino tutti i Fondi ex UBI:
  - Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate,
  - Fondo Pensione Complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI aderenti,
  - Fondo Pensione per il personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società controllate,
  - Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.,
  - Fondo Pensioni Banca delle Marche,indicati nell'allegato C del richiamato accordo 14 aprile 2021, nel rispetto delle previsioni statutarie, le modalità tecniche per consentire il trasferimento di tutte le posizioni degli iscritti alla luce delle caratteristiche degli attuali investimenti e con l'obiettivo di garantire le medesime opportunità, prestazioni accessorie analoghe con onere a carico dell'azienda e la volontarietà nella scelta dei nuovi comparti;
- a tale scopo le Parti si sono incontrate in sede tecnica per analizzare le peculiarità dei singoli fondi di previdenza complementare con sessioni dedicate a ciascun Fondo e, all'esito degli approfondimenti effettuati, intendono condividere nelle presenti intese i principi ed i criteri generali da applicare al percorso sopra delineato, le cui indicazioni applicative ed operative sono contenute in specifici accordi, uno per ciascuno dei Fondi sopra indicati oltre che ad un distinto accordo di modifica dello Statuto del Fondo Pensione ISP – da sottoscrivere entro il 15 settembre 2021 – per tener conto delle necessità discendenti dalla presente integrazione nonché dall'adeguamento alla normativa IORP II per la quale COVIP ha emanato un nuovo schema di Statuto;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. in coerenza con quanto richiamato in premessa, al fine di continuare ad assicurare il trattamento previdenziale previsto per il personale appartenente all'ex Gruppo UBI senza determinare duplicazioni, le posizioni individuali degli iscritti alle sezioni a contribuzione definita dei fondi di previdenza complementare indicati sempre in premessa, con effetto contabile dal 1° gennaio 2022 saranno trasferite al Fondo Pensione ISP, tenendo conto dei principi esposti di seguito. In particolare, le posizioni facenti capo a:
  - a. comparti assicurativi, saranno trasferiti, senza soluzione di continuità, al Fondo Pensione ISP - che subentra nelle relative convenzioni assicurative - con acquisizione dei corrispondenti comparti da parte del Fondo Pensione ISP stesso. Detti comparti saranno chiusi a nuove adesioni. Gli Organi Amministrativi del Fondo Pensione ISP valuteranno la possibilità, sentita la compagnia assicurativa, di consentire nuove adesioni ovvero trasferimenti di posizioni (c.d. switch) da parte di iscritti al Fondo Pensione ISP anche di provenienza ex UBI, ferma restando la priorità alle contribuzioni degli iscritti dei fondi ex UBI aderenti al comparto;
  - b. comparti finanziari che presentano, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2020 di ciascun Fondo ex UBI di cui in premessa, alternativamente almeno 60 milioni di euro di patrimonio gestito o almeno 1500 iscritti, saranno trasferiti, senza soluzione di continuità, al Fondo Pensione ISP - che subentra nelle relative convenzioni - con acquisizione dei corrispondenti comparti da parte del Fondo Pensione ISP stesso. Detti comparti saranno chiusi a nuove adesioni da parte di iscritti al Fondo Pensione ISP anche se di provenienza ex UBI ovvero a trasferimento di posizioni (c.d. switch) da altri comparti del Fondo ISP stesso. Per quanto ovvio, gli Organi Amministrativi del Fondo Pensione ISP potranno agire sulla razionalizzazione di detti comparti, in tempi adeguati al processo di integrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, informando tutti gli iscritti interessati, che in tale occasione potranno trasferire la propria posizione a uno o più dei comparti aperti a tutti gli iscritti del Fondo Pensione ISP, ovvero destinare diversamente i contributi versati anche in via straordinaria rispetto ai c.d. switch ordinariamente previsti;
  - c. comparti finanziari che non rientrano tra quelli indicati al precedente alinea b. saranno trasferiti, nei comparti finanziari di investimento del Fondo Pensione ISP che presentano caratteristiche analoghe al comparto del Fondo ex UBI di provenienza, fermo che, come previsto dal punto 3 secondo alinea del presente accordo, potranno trasferire la propria posizione, a uno o più dei comparti aperti a tutti gli iscritti del Fondo Pensione ISP, ovvero destinare diversamente i contributi versati.

In ogni caso, in presenza di investimenti non quotati nei mercati regolamentati (quali immobili, società immobiliari o FIA), il trasferimento di tali asset avviene al valore dell'ultima valutazione disponibile da parte delle SGR o dell'ultima perizia, previa verifica del Fondo Pensione ISP che li riceve, per il tramite del proprio valutatore.

Le dotazioni patrimoniali delle sezioni a prestazione definita – ove esistenti - riconducibili al personale ex UBI iscritto ai Fondi ex UBI di cui in premessa risultanti dopo l'eventuale esercizio dell'offerta di capitalizzazione della posizione individuale secondo le regole che saranno individuate – in applicazione del citato accordo 14 aprile 2021 – da parte delle Fonti Istitutive saranno trasferite al Fondo a Prestazione ISP, che garantisce la piena continuità della disciplina delle contribuzioni, delle prestazioni e delle garanzie secondo la normativa di legge e delle previsioni statutarie dei Fondi ex UBI di cui in premessa in materia di prestazione definita che a tal fine saranno depositati agli atti del Fondo a Prestazione ISP al pari del bilancio tecnico della sezione al 31 dicembre 2021.

Tenuto conto del rilevante ingresso di iscritti nel Fondo Pensione ISP, le Parti invitano gli organi amministrativi del Fondo stesso, ferma la loro autonomia e la consueta e positiva azione di monitoraggio posta in essere, a considerare l'asset allocation del Fondo stesso, anche con riferimento ai comparti acquisiti in forza del presente accordo;

3. fermo quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti confermano che:
  - ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo Pensione ISP, saranno considerati utili i periodi già considerati tali presso i Fondi ex UBI;
  - sarà assicurato, nei tempi tecnici necessari, di massima entro il mese di gennaio 2022, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa del Fondo Pensione ISP, con le medesime modalità previste per tutti gli iscritti al Fondo ISP stesso, l'esercizio della facoltà di trasferire la propria posizione a uno o più dei comparti aperti a tutti gli iscritti del Fondo Pensione ISP ovvero destinare diversamente i contributi versati;
  - sarà consentita la possibilità di trasferire la posizione previdenziale in essere a Fondo Pensione diverso dal Fondo Pensione ISP, a Fondi Pensione Aperti o a forme pensionistiche individuali, con esclusione in tali casi della contribuzione a carico dell'azienda;
  - la base imponibile per il calcolo della contribuzione datoriale ed individuale al Fondo Pensione ISP rimarrà quella individualmente prevista presso ciascun Fondo fermo restando che l'aliquota minima del 3,5% è applicata con le decorrenze previste dall'accordo 14 aprile 2021 esclusivamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare;
4. le prestazioni accessorie garantite per il tramite dei Fondi ex UBI per la copertura del rischio di premorienza o di invalidità permanente e relative alle posizioni individuali oggetto di trasferimento collettivo, che già comportano un onere aziendale, restano regolate per l'anno 2022 dalla disciplina del fondo di provenienza, con subentro da parte del Fondo Pensione ISP nella titolarità delle stesse. Entro il 31 ottobre 2022 saranno individuate dalle Fonti Istitutive – a parità dell'onere aziendale già sostenuto per il tramite dei Fondi ex UBI – le modalità per continuare a garantire dette prestazioni per il tramite del Fondo Pensione ISP a favore dei beneficiari delle medesime con onere a carico aziendale presso i Fondi ex UBI e sino a che rimangano in servizio presso una delle società del Gruppo ISP ed iscritti al Fondo Pensione ISP.

Fermo quanto precede, a decorrere dal 1° gennaio 2022 a tutti gli iscritti ai Fondi ex UBI sarà consentito aderire su base volontaria, entro il 31 ottobre 2021, per il tramite dei Fondi ex UBI, alle coperture accessorie di premorienza e invalidità permanente in essere presso il Fondo ISP;

5. ferma la volontà delle Parti di continuare a garantire le polizze volontarie che assicurano prestazioni a carattere sanitario/LTC in essere presso i Fondi ex UBI di cui in premessa nonché i contratti relativi a materie non strettamente collegate alla previdenza e alle attività proprie dei Fondi Pensione sempre in essere presso i medesimi Fondi ex UBI, le Parti individueranno le soluzioni idonee a riportare nell'ambito di riferimento proprio del Gruppo ISP, a parità dell'eventuale onere aziendale già sostenuto per il tramite dei Fondi ex UBI, detti contratti/coperture nel corso del processo di armonizzazione da realizzare entro il mese di ottobre 2021;
6. tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo e degli accordi attuativi per i singoli Fondi ex UBI di cui in premessa che regolano l'esecuzione del trasferimento collettivo delle posizioni presso il Fondo Pensione ISP sono posti in capo agli Organi Sociali in carica presso i singoli Fondi interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle previsioni statutarie dei Fondi stessi ed i medesimi Organi dei Fondi ex UBI permarranno in carica sino al completamento delle attività necessarie per lo scioglimento dei Fondi stessi ivi compresa - ove prevista - l'approvazione da parte degli iscritti/beneficiari. Inoltre, al fine di garantire il corretto trasferimento delle posizioni presso il Fondo Pensione ISP e la puntuale

attuazione dei vari passaggi operativi necessari, le strutture dei Fondi ISP stessi saranno coadiuvate da personale dei Fondi ex UBI;

*RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.*

*le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione affinché i Fondi ex UBI limitino il più possibile il blocco delle richieste di anticipazione per garantire nel contempo il soddisfacimento degli iscritti e la garanzia del corretto passaggio contabile delle posizioni al Fondo pensione ISP.*

7. le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno nel mese di dicembre e nel corso del primo trimestre 2022, nonché semestralmente nel corso dell'anno, in merito alla verifica circa l'attuazione del presente accordo e degli accordi attuativi collegati;
8. ISP conferma che l'inserimento delle risorse oggi operanti presso i Fondi ex UBI avverrà, tenendo conto delle professionalità e delle competenze acquisite dalle stesse, di massima nell'ambito della funzione Welfare con garanzia di pari opportunità di sviluppo nell'ambito del Gruppo ISP.

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente